



-----REPUBLICA ITALIANA-----

-----COMUNE DI MONTECALVO IRPINO-----

----- (Provincia di Avellino) -----

-----CONTRATTO DI APPALTO-----

Repertorio dei contratti n. **01** del 31.01.2024 -----

PNRR - ID Misura M4C1I1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense -

Finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU – “Lavori di realizzazione

nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della

scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino (AV)”. -----

CUP: C25E22000290006 CIG: A005D72DDE-----

L'anno **duemilaventiQUATTRO** il giorno **Trentuno** del mese di **gennaio**, in

Montecalvo Irpino e nell'Ufficio di Segreteria, davanti a me Dott. Aniello Napolitano,

Segretario Comunale, autorizzato a rogare contratti in forma pubblico-amministrativa

nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, sono

comparsi:-----

- da una parte: **l'ing. Daniele VETERE**, nato a Bulach (Svizzera) il 14 Marzo 1970,

C.F. VTR DNL 70C14 Z133I, domiciliato per la carica in Montecalvo Irpino (AV),

Piazza della Terra 1, il quale interviene al presente atto non in proprio ma

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Montecalvo Irpino,

C.F. 00176920643, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, Lavori

Pubblici e Manutenzioni, giusto decreto di nomina sindacale prot. n. 6330 del

08/11/2022, avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente, secondo

il disposto dell'art. 107, comma 3, lett. c), D.lgs. n. 267/2000 (di seguito

semplicemente "Comune");-----

- dall' altra: il sig. [REDACTED], nato a Montecalvo Irpino (AV) il [REDACTED]

[REDACTED] identificato con carta d'Identità n. [REDACTED]

rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 29/01/2022, nella qualità di amministratore

unico e legale rappresentante dell'impresa "**DA CARPENTERIE**", CF e Partita I.V.A.

02451420646, con sede legale in Flumeri (AV) alla Via fondo Valle Ufita zona

industriale snc, iscritta alla C.C.I.A.A. di AVELLINO n. REA AV-159169 (in seguito

"Appaltatore").-----

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale mi sono

personalmente accertato, in possesso dei requisiti di legge, fatta espressa rinuncia,

di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni:-----

----- **PREMETTONO CHE**-----

- il Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 "**ISTRUZIONE**

E RICERCA", ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e

messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare

l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie,

incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione

tra vita familiare e professionale;

- nel del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca

- Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido

alle Università – Investimento 1.2 "*Piano di estensione del tempo pieno e mense*",

finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – è stato pubblicato l'avviso per

la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare a mense da

finanziare nell'ambito del PNRR;

- per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato

emanato l'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021;

- con decreto n. 19 del Direttore generale dell'Unità di Missione per il PNRR dell'8 giugno 2022, sono state approvate le graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”*, Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, tra cui rientra la proposta progettuale presentata dal Comune di Montecalvo Irpino individuata con codice CUP C25E22000290006, per l'importo di € 633.521,00;

- con Delibera n. 77 del 29/06/2023 di rettifica della Delibera n. 66 del 29/05/2023, prendevano atto che con la firma dell'Accordo di concessione di finanziamento sopra riportato al Comune di Montecalvo Irpino, era stato concesso il finanziamento per l'importo pari ad **€ 425.720,00** per la realizzazione dell'intervento di *“Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino”*;

- il comune di Montecalvo Irpino ha effettuato, con domanda codice 7936, la suddetta conferma di accettazione della preassegnazione, risultando così assegnatario di un'ulteriore 10% dell'importo del finanziamento, pari a **€ 42.572,00**;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 21/08/2023, si approvava il progetto esecutivo, redatto dall'Arch. Stefano Meo, relativo ai lavori di *“Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino”*, per l'importo complessivo di **€ 468.292,22** di cui € 363.364,94 per lavori in appalto ed € 104.927,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con Determina n.31/CCU del 31/08/2023, acquisita agli atti di questo Ente, al prot. n. 5978 del 01/09/2023, la centrale di committenza di *Ariano Irpino – Montecalvo Irpino – Villanova del Battista*, procedeva ai sensi del combinato disposto di cui all'art.

32 comma 5 ed all' art. 33 comma 1, alla proposta di aggiudicazione;

- con Determina n. 155 del 31/08/2023, sono stati aggiudicati all'Appaltatore i lavori

di *“Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della*

scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino” con ribasso unico offerto pari al

5,826%, sull'importo a base di gara pari a € 363.364,94 ed aggiudicati per l'importo

netto complessivo desunto dal quadro economico post-gara di € 342.532,57 così

ripartiti:

€ 336.743,44 per lavori ed € 5.789,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

oltre IVA come per legge;

si precisa che le somme di cui alla spesa del presente appalto sono iscritte nel

Bilancio Comunale 2023/2025, codice di bilancio: **04.06-2.02.01.09.003**;

- tramite i controlli attuati sulla piattaforma AVCpass - ANAC, sono stati acquisiti tutti

i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria

dell'aggiudicataria;

- l'impresa aggiudicataria risulta regolare ai fini del DURC (Documento Unico di

Regolarità Contributiva), agli atti;

- la ditta Appaltatrice ha presentato cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria

n. 113946371 stipulata in data 07/09/2023 con la compagnia **GROUPAMA**

Assicurazioni s.p.a. per una somma assicurata pari a **€ 13.702,00** ovvero il 5,00%

del costo dell'importo contrattuale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto

adempimento. L'appaltatore ha inoltre, contratto polizza RC n. 113950581 con

GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. con scadenza 09/09/2024 con un massimale pari

ad € 500.000,00. Le garanzie cessano di avere effetto solo alla data di emissione

della verifica di conformità, approvata dal Responsabile unico del procedimento. In

ogni caso resta al Comune il pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera

cauzione per ogni somma della quale il Comune di Montecalvo Irpino dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo;

- nel caso in cui il contratto d'appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell'appaltatore, questi incorrerà nell'automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune;

- ai fini della documentazione antimafia è stata acquisita la verifica del nulla osta antimafia tramite il sistema AVCpass ANAC. L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora il Prefetto rilasci, anche successivamente, un provvedimento interdittivo a carico dell'impresa.

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. - Oggetto del contratto

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all'appaltatore, ditta **"D.A. CARPENTERIE SRL"**, CF e Partita I.V.A. 02451420646, con sede legale in Flumeri (AV) alla Via fondo Valle Ufita zona industriale snc,, iscritta alla C.C.I.A.A. di AVELLINO n. REA AV- 159169, l'appalto dei ***"Nuova costruzione di una mensa scolastica dell'I.C. Casalbore a servizio della scuola primaria in via Palombaro a Montecalvo Irpino"***. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dai documenti di gara, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Articolo 2. - Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene concesso a "Misura" ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, riportato in calce, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che è da considerarsi facente parte integrante del presente contratto anche se non ad esso materialmente allegato.

Fanno, altresì, parte del contratto, pur se non materialmente allegati, il computo metrico estimativo, i grafici progettuali, gli elaborati costruttivi, il piano di sicurezza e di coordinamento e l'offerta in sede di gara, a integrazione delle norme del citato capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni di cui al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. del 19/04/2000, n. 145.

Articolo 3. - Ammontare del contratto

L'importo contrattuale ammonta complessivamente ad **Euro 342.532,57**, diconsigliato (eurotrecentoquarantaduemilacinquecentotrentadue/57) di cui **Euro 336.743,44** per lavori ed **Euro 5.789,13** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%.

Articolo 4. - Domicilio dell'appaltatore

Agli effetti del presente contratto, l'Impresa dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Articolo 5. - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori hanno avuto inizio il 23/11/2023 come da verbale dei lavori in via d'urgenza, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo Ente con prot. n. 8249 del 24/11/2023. Il tempo utile ex "art. 2.12 del capitolato speciale di appalto" per ultimare tutti i lavori in appalto è **fissato in giorni 365 naturali** e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

Articolo 6. - Penale per i ritardi

Le penali “*art. 2.16 del capitolato speciale di appalto*” dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera del 0,60 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Articolo 7. - Sospensioni, proroghe e riprese dei lavori

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano disciplinate dal capitolato speciale d'appalto, cui le parti fanno consensualmente ed espresso rinvio, dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto.

Articolo 8. - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852. ed ai contenuti dell'elaborato PG.04 del progetto esecutivo appaltato.

L'appaltatore si obbliga al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui D.M. 23

giugno 2022 n° 256 ed hai contenuti dell'elaborato PG.03 del progetto esecutivo appaltato.

L'appaltatore così come dichiarato in sede di gara nel modello A2, si obbliga ad assicurare, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 e ss.mm. ii., una quota pari al 30% di occupazione giovanile (under 36) delle assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.

Se l'Appaltatore ha un numero di dipendenti superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), si obbliga a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Anche per la violazione del detto obbligo, saranno applicate le penali di cui al

capitolato speciale. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero di dipendenti pari o superiori a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, cioè la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 2, D.L. n. 77/2021. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato tecnico.

Articolo 9. - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, per la parte ancora in vigore, e dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore è tenuto all'adozione di misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241; in particolare - con riferimento alla materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati - attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Articolo 10. - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 149 del D.lgs. n. 50/2016, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 149 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione, a favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto d'appalto. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo pari a 30% dei lavori appaltati, così come riportato nell'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'appalto. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma precedente. Il pagamento del saldo verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 12. – Certificato di Regolare Esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 13. - Risoluzione del contratto

Ai fini della risoluzione del contratto si applicano gli artt. 108 e 109 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, e siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- con riferimento a modifiche non "sostanziali" siano state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione e siano state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b)

dell'articolo 106;

- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, sono:

- l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

La stazione appaltante dovrà risolvere il contratto qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante, la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Articolo 14. - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. Con la sottoscrizione

dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore, cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 15. - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza ed assunzioni obbligatorie

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine, è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 2.19 del capitolato generale d'appalto. L'appaltatore è altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Articolo 16. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che viene depositato agli atti della stazione appaltante e che si richiama quale parte integrante del presente

contratto, pur se non materialmente allegato.

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente alla stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 17. - Divieto di cessione del contratto - subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di risoluzione del contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge n. 52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Nel rispetto dell'art. 18 della L. n. 55/1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e nei limiti di legge e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto a cui si rimanda per quanto tutto sopra detto.

Articolo 18. - Documenti che fanno parte del contratto

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, fatti salvi il capitolato speciale e l'elenco prezzi, riportati in calce al presente contratto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli atti amministrativi in premessa richiamati;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- l'elenco prezzi unitari;

– il POS quale piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale;

– l'offerta presentata in sede di gara;

– il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.lgs. n. 81 del 14 agosto 2008, che si trova depositato presso l'ufficio tecnico comunale;

– le garanzie prestate.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 19. - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica ed è pari ad € 120,00.

Articolo 20. - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice, al fine del rispetto della normativa prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (nel testo modificato dal D.L. n. 187/2010) dichiara che ha comunicato all'Ente il codice IBAN [REDACTED] presso BCC DI FLUMERI FILIALE DI ARIANO IRPINO, e che le persone delegata a operare

su tale conto sono: è il sig. [REDACTED], nato a Montecalvo Irpino (AV) il [REDACTED]
[REDACTED], identificato con carta d'Identità n. [REDACTED]
[REDACTED] rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 29/01/2022 con scadenza
09/10/2032, e [REDACTED], nata ad Ariano Irpino (AV) il [REDACTED]
[REDACTED], identificata con carta d'identità n° [REDACTED]. I pagamenti
dovranno essere eseguiti, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale. In ciascuno strumento di pagamento dovrà essere indicato il seguente
codice CIG (codice identificativo di gara) corrispondente all'appalto: **A005D72DDE**.

Articolo 21. - Clausola risolutiva espressa

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.
136/2010, il presente contratto si risolve di diritto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto
costituisce, ex art. 3 comma 9-bis della Legge n. 136/2010, costituisce causa di
risoluzione del contratto.

Articolo 22. - Verifiche sulla tracciabilità e clausola di nullità assoluta.

L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento l'assolvimento degli
obblighi relativi alla tracciabilità.

L'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è causa di nullità assoluta del presente
contratto, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 21
e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In esecuzione della presente clausola, sia l'appaltatore che ogni sub appaltatore (o subcontraente) della filiera delle imprese, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti con l'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura (ufficio territoriale del Governo) della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Art. 23 - Adempimenti in materia anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; l'appaltatore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e, in ogni caso, all'Ente aggiudicatore e alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all'Ente aggiudicatore e alla Prefettura, ogni tentativo di estorsione, concussione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale, dei loro familiari o dei dirigenti d'impresa (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o

l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Le parti danno atto di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'Ente e di adeguarsi alle relative prescrizioni, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 24 - Normativa di riferimento

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 25 – Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla Privacy, si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. il titolare del trattamento è il Comune di Montecalvo Irpino (AV).

Articolo 26 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato in forma digitale conformemente a quanto disposto dal Codice dei Contratti.

E, richiesto, io Segretario Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 21 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 52-bis della legge notarile e art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

Per la Stazione appaltante Comune di Montecalvo Irpino - ing. Daniele Vetere

Per l'Appaltatore - Impresa **DA CARPENTERIE** s.r.l. - Sig. [REDACTED].

Il Segretario Comunale Dott. Aniello Napolitano

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. n. 82
del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (CAD)

Dott. Aniello Napolitano (firmato digitalmente)